

**Comune di Cuggiono
Provincia di Milano**

**CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI CUGGIONO E
L'ASSOCIAZIONE..... PER LA GESTIONE DELLE VISITE GUIDATANE NEI
LOCALI INTERNI E NEL PARCO DI VILLA ANNONI**

ALLEGATO B

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE VISITE GUIDATE NEI LOCALI INTERNI E NEL PARCO DI VILLA ANNONI

L'anno _____ il giorno _____ in Cuggiono nella Residenza Comunale:
tra i sigg.:

1. Dott. Roberto Uglietti Responsabile del Settore alla Persona, in rappresentanza del Comune di Cuggiono - (partita IVA 861770154) – nato a _____ il _____ -, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto domiciliato in Cuggiono presso la sede municipale

1. , nato/a a il e residente in ,
in qualità di Presidente dell'Associazione , con sede a ,
, di seguito denominata Associazione;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
- l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Codice civile;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- lo Statuto del Comune di Cuggiono

PREMESSO CHE

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della Legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- il “*Codice del Terzo settore*” riconosce “*il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo*”, ne promuove “*lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia*”, e ne favorisce “*l'apporto originale per il perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali*” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce “*volontario*” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

Premesso, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- il Comune di Cuggiono ritiene opportuno, per la gestione delle visite guidate nei locali interni e nel Parco di Villa Annoni, ricorrere allo strumento del convenzionamento con associazioni di promozione sociale/organizzazione di volontariato operanti sul territorio, in modo da coinvolgere, in conformità alle indicazioni previste dal d.lgs. 117/2017, il mondo del volontariato in attività e servizi di utilità sociale;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
- l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Codice civile;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- lo Statuto del Comune di Cuggiono

si conviene e stipula quanto segue:

1. Finalità principale della presente convenzione è la valorizzazione del territorio e la promozione turistica.
2. La presente convenzione – in applicazione dell'art. 56 del Codice del terzo settore - ha per oggetto la conduzione e lo svolgimento delle visite guidate all'interno dei locali di Villa Annoni e nel Parco;
3. L'Associazione dovrà curare direttamente la prenotazione, presso l'Ufficio competente del Comune, delle visite guidate programmate. Le relative richieste dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della data della visita, salvo casi di comprovata urgenza. Nella richiesta dovrà essere segnalato il numero indicativo dei visitatori.
4. L'Ufficio Comunale competente comunicherà, a mezzo posta elettronica, la relativa conferma entro 8 giorni dalla prenotazione. Detta comunicazione sarà trasmessa a cura dell'Ufficio comunale anche all'Associazione che si occupa dell'apertura e chiusura del Parco.
5. Nel caso di richieste che comportino l'accesso al Parco di Villa Annoni al di fuori degli ordinari orari di apertura e, comunque, in tutti i casi di richieste relative a visite della Villa Annoni, l'autorizzazione è subordinata:
 - all'effettività disponibilità delle risorse organizzative necessarie a garantire il servizio di apertura e custodia;
 - allo svolgimento delle attività istituzionali all'interno della Villa e all'ordinaria attività degli uffici comunali;
 - alla programmazione delle attività di manutenzione del parco.
6. Il Comune si impegna a trasmettere ogni richiesta esterna di attivazione di un servizio visita guidata della Villa e del Parco, direttamente al referente dell'Associazione.
7. Le visite guidate all'interno del Parco e della Villa dovranno essere effettuate esclusivamente

da iscritti all'Associazione appositamente formati in seguito alla frequenza di appositi corsi. L'Associazione avrà cura di fornire al Comune l'elenco completo e aggiornato delle guide abilitate con l'indicazione del corso frequentato.

8. L'Associazione, ad eccezione delle visite svolte a titolo gratuito di cui all'art. 8, si impegna a versare al Comune la quota di €. 1,00 a titolo di rimborso spese per ogni visitatore che effettui una visita guidata all'interno di Villa Annoni e del suo Parco. A tale fine, si farà riferimento al numero effettivo dei visitatori. L'importo dovuto sarà versato al Comune con cadenza annuale (entro il 15 dicembre) unitamente ad un prospetto riassuntivo con l'indicazione del numero effettivo dei visitatori per ciascuna visita effettuata.
9. In caso di mancata effettuazione delle visite prenotate, da comunicare per iscritto all'Ufficio competente, l'Associazione non dovrà versare alcun importo al Comune.
10. L'Associazione si impegna ad effettuare servizi di visite guidate, a titolo gratuito, per attività didattiche da parte della scuola dell'Infanzia di Cuggiono e per iniziative ad elevato interesse sociale su segnalazione scritta dal Comune per un massimo di 52 visite;
11. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha termine il 31 dicembre 2028. La presente convenzione potrà essere rinnovata fino ad un massimo di tre anni complessivi, previa espressa conferma scritta tra le parti e salvo il permanere di tutti i presupposti di fatto e di diritto.
12. L'Associazione si impegna ad organizzare in collaborazione con l'Assessorato competente un evento in concomitanza alla chiusura del Parco al fine di valorizzare e promuovere il plesso di Villa Annoni.
13. Di tutte le visite guidate sarà tenuta a cura dell'Associazione apposita registrazione. L'Associazione si impegna a fornire:
 - a) entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione consuntiva dell'attività svolta con l'indicazione delle visite guidate organizzate (data, orario e numero dei visitatori per ogni singola visita) e con aggiornato organigramma dell'Associazione stessa
 - b) entro il 30 gennaio di ogni anno il bilancio annuale dell'Associazione
 - c) entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione il nominativo di un proprio Referente a cui il Comune di Cuggiono possa far riferimento per qualsiasi comunicazione o problematica inerente la presente convenzione.
14. L'Amministrazione comunale può disporre la momentanea sospensione delle visite guidate alla Villa Annoni ed al Parco.
15. L'Associazione si impegna a stipulare un'apposita polizza assicurativa a favore di tutti i volontari soci per la copertura dei rischi di infortunio, invalidità permanente (totale o parziale) o morte e per la copertura dei danni a persone, a cose o a terzi per tutta la durata della convenzione, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
L'Associazione, a tale proposito, esonera il Comune da responsabilità rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commesse da propri operatori nella gestione del servizio.
Gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio annuale su richiesta scritta dell'Associazione corredata da copia della polizza.

16. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente convenzione:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti; Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto fissando un termine entro il quale provvedere all'adempimento. In caso di persistente inosservanza delle obbligazioni assunte, l'Amministrazione Comunale con il preavviso di 30 giorni può risolvere anticipatamente la convenzione.
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.
- qualora ritenga che la gestione complessiva da parte dell'Associazione delle attività oggetto della presente convenzione risulti inadeguata e tale da non garantire l'interesse pubblico.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

17. I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano un arbitro

18. Nel caso in cui il Comune non rispettasse gli impegni assunti con la presente convenzione, l'Associazione ha facoltà di recedere dalla presente convenzione – con un preavviso scritto di 60 giorni -senza incorrere in sanzioni e penalità di sorta.

19. Per espressa richiesta delle parti, la presente convenzione non deve essere registrata, salvo caso d'uso.

20. Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente

Letto, confermato, sottoscritto.

Per il Comune di Cuggiono